

DELIBERAZIONE N. VII/8674 del 9 aprile 2002

Oggetto: **Prime determinazioni conseguenti all'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale (2002-2004) di cui al d.c.r n. VII/462 del 13 marzo 2002.**

VISTO il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 11/07/1997 n. 31, come modificato dalla legge regionale n. 26 del 19/12/2001 il quale stabilisce che “ le strutture ospedaliere pubbliche e private sono accreditate, fino al raggiungimento degli indici programmatori definiti dalla normativa nazionale e regionale ad avvenuta approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale”;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.VII/462 del 13 marzo 2002, con la quale è stato approvato il primo Piano Socio Sanitario della regione Lombardia;

SOTTOLINEATO, in particolare, che il Piano Socio Sanitario introduce i seguenti principi

- l'attuale livello di offerta di assistenza ospedaliera è adeguato alla domanda di ricovero espressa dai cittadini lombardi e dai cittadini di altre regioni che si rivolgono alle strutture ospedaliere lombarde;
- nel triennio di vigenza del piano stesso, si dispone il blocco dell'accreditamento di ulteriori posti letto per acuti, fino al raggiungimento dello standard di 5,5 posti letto ospedalieri ogni mille abitanti, di cui 4 per acuti ed 1,5 per cure riabilitative intensive ed estensive, comprendendo in queste anche gli IDR (Istituti di Riabilitazione);
- il superamento dell'equivalenza tra posti letto autorizzati e posti letto accreditati che ha portato ad assorbire all'interno del Servizio Sanitario Regionale la quasi totalità dell'assistenza ospedaliera: un'offerta eccedente rispetto alle possibilità di accreditamento del SSR, oltre a favorire fenomeni di virtuosa concorrenza tra soggetti erogatori, favorisce lo sviluppo di mercati esterni al SSR in grado di accogliere la domanda di salute di alcuni segmenti di popolazione, senza mettere in discussione i principi costitutivi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i Livelli Essenziali di Assistenza;

PRECISATO, pertanto, che il superamento del principio di coincidenza tra i posti letto autorizzati e i posti letto accreditati determina la coesistenza di diversi regimi di erogazione delle prestazioni:

- 1) attività sanitarie regolarmente accreditate, oggetto di contratto con le ASL ai sensi dell'art. 12, comma 5 l.r. 31/97;
- 2) attività sanitarie regolarmente accreditate, non oggetto di contratto con le ASL ai sensi dell'art. 12, comma 5 l.r. 31/97;
- 3) attività sanitarie esercitate in regime privatistico per le quali la struttura risulta in possesso dei soli requisiti, ex dpr 14.01.1997;

CONSIDERATO che occorre adeguare la normativa vigente alle nuove disposizioni contenute nel PSSR, eliminando i vincoli formali che non consentono la piena attuazione e l'estensione alle strutture già accreditate dei principi sopra affermati;

RITENUTO di prevedere che gli ampliamenti di capacità ricettiva complessiva di strutture accreditate possano dar luogo unicamente all'esercizio di attività sanitaria in regime privatistico, ad eccezione di quelli già previsti da specifici provvedimenti regionali autorizzativi concernenti l'aumento di posti letto a favore di soggetti accreditati;

RITENUTO, altresì, di rinviare a successivo provvedimento la revisione delle procedure di cui all'art.12 della l.r.31/97, al fine di dare coerente applicazione ai nuovi principi contenuti nel PSSR, regolamentando anche l'esercizio di attività sanitaria in regime privatistico;

RITENUTO di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it;

A voti unanimi , espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di prevedere che gli ampliamenti di capacità ricettiva complessiva di strutture accreditate possano dar luogo unicamente all'esercizio di attività sanitaria in regime privatistico, ad eccezione di quelli già previsti da specifici provvedimenti regionali autorizzativi concernenti l'aumento di posti letto a favore di soggetti accreditati;
- 2) di rinviare a successivo provvedimento la revisione delle procedure di cui all'art.12 della l.r.31/97, al fine di dare coerente applicazione ai nuovi principi contenuti nel PSSR, regolamentando anche l'esercizio di attività sanitaria in regime privatistico;
- 3) di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it;

IL SEGRETARIO